

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **24/1985** (ECLI:IT:COST:1985:24)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **MALAGUGINI**

Camera di Consiglio del **04/12/1984**; Decisione del **24/01/1985**

Deposito del **30/01/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10703**

Atti decisi:

N. 24

ORDINANZA 24 GENNAIO 1985

Deposito in cancelleria: 30 gennaio 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 32 bis del 6 febbraio 1985.

Pres. ELIA - Rel. MALAGUGINI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN -
Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO -
Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott.
FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 215, secondo e terzo comma, e 222,

primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1983 dal G. I. presso il Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Ventura Cataldo, iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 162 dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice istruttore presso il Tribunale di Torino dubita della legittimità costituzionale degli artt. 215, secondo e terzo comma, e 222, primo comma, c.p., assumendo che dette disposizioni darebbero luogo ad un'ingiustificata limitazione del diritto alla salute garantito dall'art. 32, primo comma, Cost. in quanto prevedono per chi sia prosciolto per totale infermità psichica l'applicazione, a determinate condizioni, della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e non prevedono (anche) l'adozione di misure alternative a questa: misure che secondo il giudice a quo "dovrebbero consistere in adeguate forme di affidamento coattivo del soggetto ai servizi psichiatrici di zona o ai servizi psichiatrici istituiti presso gli ospedali generali, a seconda i casi".

Considerato che con tale prospettazione il giudice a quo chiede in sostanza alla Corte di apprestare una nuova disciplina delle misure applicabili a seguito del proscioglimento per totale infermità psichica, modificando il sistema delineato dal legislatore in materia e addirittura determinando essa stessa il tipo e le caratteristiche delle misure da applicarsi "in alternativa" a quella del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario;

che simili interventi di innovazione normativa esulano del tutto dai poteri della Corte, in quanto comportano l'esercizio di scelte discrezionali rientranti nell'esclusiva competenza del legislatore (cfr. da ultimo, le sentenze nn. 25, 70 e 148 del 1984):

che, pertanto, la questione proposta va dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 215, secondo e terzo comma, e 222, primo comma, c.p. sollevata in riferimento all'art. 32, primo comma, Cost. dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.